



SANITAS S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001)

Parte Speciale

INDICE

PARTE SPECIALE A	1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATI DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	1
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A.....	2
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	3
<i>A.1 I reati contro il patrimonio della P.A.: indebita percezione, truffa e frode in danno dello Stato o della P.A. (art. 24)</i>	3
<i>A.2 I reati in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)</i>	5
<i>A.3 I reati in materia di corruzione tra privati (art. 25-ter)</i>	8
<i>A.4 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)</i>	9
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	11
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
SANZIONI.....	22
PARTE SPECIALE B	23
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	23
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B.....	24
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	25
<i>B.1 I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)</i>	25
<i>B.2 I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)</i>	28
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	33
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	34
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
SANZIONI.....	38
PARTE SPECIALE C	39
REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI	39
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C.....	40
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	41
<i>C.1 Reati societari</i>	41
<i>C.2 Reati tributari</i>	43
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	47
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	48
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	52
SANZIONI.....	52
PARTE SPECIALE D	53
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	53
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	53
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D	54

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	55
<i>D.1 Delitti di criminalità organizzata</i>	55
<i>D.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	56
<i>D.3 Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ()</i>	57
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	59
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	60
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	61
SANZIONI.....	61
PARTE SPECIALE E	62
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	62
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E	63
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	64
<i>E.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	64
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	65
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	70
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	71
SANZIONI.....	72
PARTE SPECIALE F	73
DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	73
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F	74
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	75
<i>F.1 Delitti contro la personalità individuale</i>	75
<i>F.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	78
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	80
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	81
SANZIONI.....	83
PARTE SPECIALE G.....	84
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	84
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G	85
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	86
<i>G.1 Delitti contro l'industria e il commercio</i>	86
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	87
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	88
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	89
SANZIONI.....	89
PARTE SPECIALE H.....	90
REATI AMBIENTALI	90
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H	91
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	92
<i>H.1 Reati ambientali</i>	92
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	98

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	99
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	100
SANZIONI.....	100
PARTE SPECIALE I	101
REATI DI CONTRABBANDO	101
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I	102
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	102
PRINCIPALI AREE DI RISCHIO	105
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	105
SANZIONI.....	107

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATI DI
CORRUZIONE FRA PRIVATI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-ter (limitatamente ai reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati) e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del Decreto.

Inquadramento dei reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati contro la pubblica amministrazione si dividono in due *species*, ovvero i reati dei pubblici agenti contro la Pubblica Amministrazione ed i reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

La maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono c.d. reati propri, ossia si configurano solo nel caso in cui siano commessi da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

Il personale appartenente alla P.A. (c.d. Dipendenti Pubblici) è tenuto al rispetto, oltre che delle regole previste dai Piani triennali, anche del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), di cui segue breve focus anche ai fini della sua rilevanza per gli operatori privati quali la Società.

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013)

I Dipendenti Pubblici devono attenersi a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013 (di seguito, anche “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”).

Detto codice – definendo i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, prevede, tra l’altro, disposizioni specifiche (art. 4) su “Regali, compensi ed altre utilità”, mediante l’individuazione per regali o utilità di modico valore del limite orientativo di 150 euro che può essere ridotto o completamente escluso dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni nonché il divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano (nel biennio) interessi collegati all’ufficio di appartenenza.

Gli obblighi di condotta previsti da detto Codice devono considerarsi estesi a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi in favore della P.A. (art. 2 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

A.1 I reati contro il patrimonio della P.A.: indebita percezione, truffa e frode in danno dello Stato o della P.A. (art. 24)

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, denominati, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Applicabilità dell'art. 322-ter

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter, 640bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 322-ter c.p.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986) ⁽¹⁾

Il reato si configura qualora taluno, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente – tanto per sé quanto per altri – aiuti, premi, indennità, retribuzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo. In caso di consumazione del reato, verrà applicata una sanzione amministrativa qualora la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00; qualora tale soglia venga sperata, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma specifica altresì che alle erogazioni del Fondo europeo sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico del Fondo

(¹) Tale fattispecie è stata introdotta nell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 75/2020.

medesimo, con la conseguenza che la sanzione amministrativa e la reclusione si applicheranno anche in caso di sottrazione indebita di queste ultime.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ⁽²⁾

Tale fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) ⁽³⁾

Tale fattispecie punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’art. 355 cp (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, quali ad esempio Amministrazioni locali quali ASL, Istituti ospedalieri, anche universitari, etc.), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad € 1032,00.

A.2 I reati in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25)

Peculato (art. 314 c.p.) ⁽⁴⁾

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

⁽²⁾ Introdotto dalla L. 137/2023.

⁽³⁾ Introdotto dalla L. 137/2023.

⁽⁴⁾ Inseriti dal D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della c.d. direttiva P.I.F., tali reati costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 solo se offendono gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314bis c.p.) (5)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto".

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (6)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute gli.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti, previste dall'art. 319-bis c.p.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

(5) Introdotta dal D.L. 92 del 4 luglio 2024

(6) Vedasi nota 1.

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'articolo 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato. Ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli art. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli art. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Ai sensi della norma in oggetto, le disposizioni di cui agli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni di cui agli art. 319-quater, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) (7)

Tale norma prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

A.3 I reati in materia di corruzione tra privati (art. 25-ter)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (anche per interposta persona), i quali, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

(7) Inserito dalla L. n. 3/2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A.4 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Ai sensi dell'art. 377-bis c.p., il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Principali aree di rischio

Considerata l'attività prevalente di SANITAS, la famiglia dei reati contro la P.A. e della corruzione tra privati risulta particolarmente rilevante per la Società in quanto il fatturato della stessa è per lo più riconducibile a contratti con Società private; inoltre, l'obiettivo di business di Sanitas è quello della estensione della contrattualistica con Società pubbliche o con Enti Pubblici, attraverso la partecipazione a bandi o gare. Le principali aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e al suo patrimonio, al reato di corruzione ed induzione alla corruzione fra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

AR1 – Processo Commerciale,

AR3 – Attività ispettiva;

AR4 – Rapporto con gli Enti Certificatori Privati ed Enti

AR6 – Gestione del Personale;

AR7 – Gestione note spese – spese di rappresentanza;

AR9 – Gestione acquisti beni e servizi;

AR 10 – Gestione flussi finanziari;

AR11 – Gestione ufficio gare

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle attività già oggetto di indagine nella Fase di identificazione ed esame analitico delle aree sensibili, i cui risultati sono stati sintetizzati nel documento di risk-assessment.

AR1 – Processo commerciale

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società:

- offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito della procedura di gara o nella negoziazione privata (reati di corruzione, induzione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente);
- offra o prometta denaro o induca in errore il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ai fini di ottenere indebitamente il rilascio di un atto o un provvedimento amministrativo;
- offra o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto terzo il quale, vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, possa adoperarsi in qualità di intermediario nel rapporto con la P.A. per far ottenere alla Società trattamenti di favore o vantaggi indebiti nella predisposizione del bando di gara o nella partecipazione al procedimento di gara (reato di traffico di influenze illecite, reato di turbata libertà degli incanti e reato di turbata libertà di scelta del contraente);

- induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la P.A.) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della P.A. (reato di truffa);
- in fase di esecuzione del contratto aggiudicato a seguito di gara pubblica, consegna al cliente pubblico prodotti e/o attrezzature non conformi alle normative tecniche o in quantità inferiori rispetto a quelle pattuite, attraverso modalità consapevolmente fraudolente.

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro o altra utilità al responsabile dell'ufficio acquisti di un cliente privato al fine di ottenere la stipula di un contratto per la fornitura di prodotti a prezzi superiori a quelli di mercato ovvero a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

Con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:

- assicurare, il più possibile, adeguata separazione nell'ambito della Funzione commerciale tra chi gestisce i rapporti con i clienti e chi definisce i prezzi di vendita, nonché le condizioni e i termini di pagamento;
- garantire che le offerte commerciali siano sottoposte alla valutazione di tutte le funzioni preposte, approvate da soggetti dotati di idonei poteri e secondo l'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base di criteri di prezzo determinati preventivamente e che gli eventuali sconti applicati siano approvati secondo lo schema di deleghe in vigore;
- garantire, nella partecipazione a gare indette dalla P.A. ed in generale in ogni trattativa con questa, che tutti i dipendenti e partner commerciali operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- garantire che i rapporti con la P.A. per fini commerciali siano intrattenuti esclusivamente da soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società e muniti di idonei poteri;
- assicurare una idonea archiviazione della documentazione relativa alla formazione dell'offerta commerciale e/o della partecipazione alla gara indetta dalla P.A.
- assicurare, laddove possibile, la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti;
- assicurare, in fase di esecuzione dei contratti con la P.A., i necessari controlli atti a verificare la piena corrispondenza tra l'oggetto della consegna e quello dell'offerta aggiudicata;
- garantire l'adeguatezza del livello di formazione del personale commerciale, anche con specifico riferimento ai contenuti tecnici da trasmettere alla P.A., affinché il

comportamento e la comunicazione di tali esponenti aziendali siano necessariamente improntati ai più elevati standard di trasparenza e professionalità;

- garantire che la formazione del personale commerciale ricomprenda anche i principali contenuti del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti, nonché i più significativi istituti che regolano la contrattualistica pubblica;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di agenti, distributori o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare offerte non sottoposte all'iter approvativo previsto da prassi aziendale;
- stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalla prassi aziendali;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

AR2 e AR10 – Gestione contabilità e gestione dei flussi finanziari

La gestione poco trasparente dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio ed al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Società l'accantonamento di fondi da utilizzare a fini corruttivi.

In relazione alla gestione della fiscalità, invece, si segnalano i rischi collegati al reato di occultamento di documenti contabili atto a evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti

preventivamente identificati e dotati di appositi poteri;

- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini e comunque approvate dalle funzioni competenti;
- rispettare i limiti di utilizzo del contante di cui alla normativa vigente;
- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità;
- fissare limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative;
- garantire, compatibilmente con la struttura organizzativa esistente, un'adeguata segregazione fra coloro che possono caricare le distinte di pagamento, i soggetti approvatori e coloro che gestiscono i dati sensibili all'interno delle anagrafiche fornitori;
- prevedere dei limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- garantire la corretta e completa archiviazione della documentazione a cura delle funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

AR3 – Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive

La gestione degli adempimenti amministrativi limitatamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificazioni, autorizzazioni o permessi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società induca in errore la P.A. non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponga in essere ulteriori malizie quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, un'autorizzazione o un permesso concessi dalla P.A.

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali, anche in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (Guardia di Finanza, ASL, ARPA, etc.), potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consegni o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di:

- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- garantire che i rapporti istituzionali siano curati dalle funzioni specificamente identificate;
- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due risorse in forza alla Società;
- assicurare il più possibile la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, nonché dell'evidenza di tutte le richieste ricevute nel corso delle verifiche ispettive, mediante la predisposizione di report periodici e l'archiviazione di tutte le comunicazioni, sia in entrata che in uscita;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che siano posti in essere controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento delle informazioni richieste per la predisposizione delle attività;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (consulenti, fornitori, etc.), garantire che la selezione e qualifica degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione AR10 Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) della presente Parte Speciale;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di danaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non

corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

AR6 – Selezione e gestione del personale

La selezione del personale potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia scelto – in assenza dei requisiti – un candidato "vicino" o indicato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, quale contropartita per ottenere un indebito vantaggio per la Società, ad esempio, in fase di partecipazione a gare pubbliche o nell'esecuzione del contratto.

La selezione del personale potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società assuma un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa Società (segreti industriali, etc.), a danno della controparte.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico e della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione del personale nella gestione del sistema di incentivazione è fatto obbligo di:

- effettuare le attività di ricerca e selezione, in modo tale da garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- garantire il più possibile la tracciabilità del processo di selezione, a partire dalla chiara definizione delle job description oggetto di ricerca, nonché le motivazioni della scelta del candidato;
- assicurare il rispetto dei vari step autorizzativi, garantendo che il processo decisionale coinvolga una pluralità di soggetti aziendali, dotati di idonei poteri;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;
- ove per la selezione dei candidati si faccia ricorso a terze parti (ad es. Società di recruiting), garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico di SANITAS;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire un adeguato processo formativo al neo assunto che preveda, tra le altre, specifica informativa in merito al Modello ed al Codice Etico di SANITAS.;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- per il personale proveniente da Paesi extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno ed il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro;
- prevedere l'azzeramento dell'eventuale premio di *performance*, se previsto, in caso di comportamenti inadeguati, oggetto di atto formale da parte della Società (es. comminazione di sanzioni disciplinari);
- garantire la tracciabilità dell'eventuale piano di incentivazione, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, etc.) che abbiano partecipato, negli ultimi tre anni, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione, avanzamenti di carriera o premi a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici (e/o ai Certificatori privati) quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

AR7 – Gestione delle note spese e spese di rappresentanza

L'attività di gestione delle note spese e spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione, nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare ai fini corruttivi, rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle note spese e spese di rappresentanza è fatto obbligo di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, Codice Etico e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che il rimborso delle note spese avvenga solo a seguito di approvazione della

stessa a cura di soggetti dotati di idonei poteri e solo in presenza di regolari giustificativi;

- assicurare il rispetto delle limitazioni interne adottate dalla Società in materia di note spese ed utilizzo delle carte di credito aziendali;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o alla Direzione della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con le controparti pubbliche o private, rivolti a procurare benefici o utilità a fronte di un vantaggio illecito per la Società.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di effettuare rimborsi spese che:

- non siano stati preventivamente autorizzati;
- non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota spese.

AR9 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi o turbativi del regolare svolgimento di gare o appalti indetti dalla Pubblica Amministrazione.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consegnasse denaro o altra utilità (ad es. liberalità, assunzioni, etc.) ad un funzionario di una Società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso a danno della controparte. Il reato di corruzione tra privati potrebbe inoltre essere commesso nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società consegnasse denaro o altra utilità ad un esponente in posizione apicale dell'Ente Certificatore con la specifica finalità di influenzare le attività di audit, in modo tale da far conseguire alla Società vantaggi non dovuti, in modo fraudolento.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze) la Società deve introdurre nei contratti o nelle condizioni generali degli ordini clausole che specifichino:

- che l'impresa dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico di SANITAS;
- in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;

- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- garantire che i rapporti con fornitori e consulenti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto della prassi aziendale in materia di selezione e qualifica dei fornitori;
- garantire un'adeguata segregazione fra le funzioni nell'ambito del processo di selezione di un fornitore/consulente;
- procedere, ove possibile, alla selezione del fornitore attraverso il confronto di più offerte/preventivi, salvo i casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- verificare l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica dei fornitori, consulenti/appaltatori, anche attraverso l'esecuzione di un adeguato processo di qualifica, i cui passaggi essenziali siano tracciati nell'ambito sistema aziendale;
- verificare l'assenza di conflitti di interesse con il fornitore/consulente; in caso di incarichi a persone fisiche verificare l'assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo status di ex pubblico dipendente;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali le stesse sono richieste;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatario/ordinante e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni ed il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurarsi che i rapporti con i fornitori siano formalizzati tramite specifici accordi scritti, sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri;
- informare adeguatamente eventuali consulenti in merito alle prescrizioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico di SANITAS.;
- verificare la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato;
- comunicare, senza ritardo, alla Direzione aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nello svolgimento di incarichi di consulenza/fornitura.

Nell'ambito dei predetti comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore/consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in Paesi diversi da quello di residenza del fornitore/consulente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- utilizzare fornitori e consulenti vicini a controparti pubbliche o private al solo fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società;
- utilizzare fornitori che non dispongano delle necessarie autorizzazioni ovvero che impiegano, alle loro dipendenze, personale non in regola con il permesso di soggiorno, al fine di ottenere un vantaggio economico per SANITAS;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

AR11 – Gestione Ufficio gare

In considerazione della prevalente attività svolta dalla Società, alla gestione di tale procedura occorre prestare particolare attenzione e scrupolosità.

La gestione delle procedure e processi di partecipazione alle gare o bandi potrebbe presentare infatti profili di rischio in relazione ai reati contro la PA nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società:

- offra o prometta denaro o induca in errore il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ai fini di ottenere indebitamente il rilascio di un atto o un provvedimento amministrativo;
- offra o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto terzo il quale, vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, possa adoperarsi in qualità di intermediario nel rapporto con la P.A. per far ottenere alla Società trattamenti di favore o vantaggi indebiti nella predisposizione del bando di gara o nella partecipazione al procedimento di gara (reato di traffico di influenze illecite, reato di turbata libertà degli incanti e reato di turbata libertà di scelta del contraente);
- induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la P.A.) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della P.A. (reato di truffa);

Con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:

- garantire, nella partecipazione a gare indette dalla P.A. ed in generale in ogni trattativa con questa, che tutti i dipendenti e partner commerciali operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- garantire che i rapporti con la P.A. per fini commerciali siano intrattenuti esclusivamente da soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società e muniti di idonei poteri;
- assicurare una idonea archiviazione della documentazione relativa alla formazione dell'offerta e della partecipazione alla gara indetta dalla P.A.
- assicurare, laddove possibile, la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti;
- assicurare, in fase di esecuzione dei contratti con la P.A., i necessari controlli atti a verificare la piena corrispondenza tra l'oggetto della consegna e quello dell'offerta aggiudicata;
- garantire l'adeguatezza del livello di formazione del personale commerciale, anche con specifico riferimento ai contenuti tecnici da trasmettere alla P.A., affinché il comportamento e la comunicazione di tali esponenti aziendali siano necessariamente improntati ai più elevati standard di trasparenza e professionalità;
- garantire che la formazione del personale commerciale ricomprenda anche i principali contenuti del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti, nonché i più significativi istituti che regolano la contrattualistica pubblica;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di agenti, distributori o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare offerte non sottoposte all'iter approvativo previsto da prassi aziendale;
- stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalla prassi aziendali;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- raccogliere e archiviare la documentazione necessaria a verificare i requisiti di affidabilità,

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per prestazioni non eseguite (in tutto o in parte).

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN
MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

B.1 I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Si tratta di ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all’ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l’agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell’hardware che del software. La legge non richiede che l’agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi alternativamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale fattispecie sanziona la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un

sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. (art. 617-bis cp)

La norma in esame punisce la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici o telematici.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma punisce chi al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Estorsione informatica (art. 629 c.p.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, ovvero se commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione di investigatore privato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile, o comunque di interesse pubblico.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, ovvero se commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione di investigatore privato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, ovvero se commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi distrugge e danneggia sistemi informatici o telematici altrui (o di ostacolo al loro funzionamento) che si realizza attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, ovvero se commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione di investigatore privato.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema ovvero con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

B.2 I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

Le fattispecie delittuose di seguito descritte sono previste dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore.

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della legge n. 633/1941)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. “peer-to-peer” ⁽⁸⁾, indicando però solamente l’immissione in internet di opere dell’ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L’oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell’ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell’art. 1 della L. 633/1941, secondo cui “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore” ⁽⁹⁾;
- dell’art. 2575 c.c., per il quale “Formano oggetto del diritto di autore ⁽¹⁰⁾ le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis della L. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,

⁽⁸⁾ Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di download.

⁽⁹⁾ L’art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che “*In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell’architettura; 6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.*

⁽¹⁰⁾ Il contenuto del diritto d’autore è definito dall’art. 2577 c.c., che dispone che “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” e dall’art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l’autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzare economicamente l’opera nei limiti fissati dalla legge.

distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter della L. 633/1941). Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati,

prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.
- l'abusiva fissazione, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ⁽¹¹⁾;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies della L. 633/1941)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

⁽¹¹⁾ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della L. 633/1941)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

- AR1 – Gestione del processo commerciale.
- AR9 - Gestione della sicurezza informatica e dei dati

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione della sicurezza informatica, l'acquisto e l'utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle attività inerenti la gestione della sicurezza informatica e dei dati.

AR – 1 Gestione del processo commerciale

La gestione del processo commerciale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati informatici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001.

L'attività potrebbe presentare infatti profili di rischio in relazione alla configurazione di reati in parola, e pertanto la tipologia di svolgimento dell'attività commerciale di Sanitas necessita della strutturazione di un **sistema trattamento dei dati conforme alla normativa privacy (stante anche la delicatezza dei dati trattati, sia dei dipendenti che dei fruitori finali del servizio)**.

Occorre pertanto che:

- Sanitas assicuri che l'accesso logico ai sistemi informativi sia nominativo e protetto da password con scadenza periodica e con le caratteristiche previste dalla normativa in materia di privacy;
- ogni fruitore custodisca accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- ogni fruitore aggiorni periodicamente le password sulla base delle regole definite dalla Società;
- Sanitas assicuri che la rete sia protetta da software antivirus/antispam periodicamente aggiornati nonché da firewall;
- Sanitas garantisca la tracciabilità dei documenti prodotti nonché delle modifiche apportate;
- Sanitas definisca le regole per l'assegnazione dei poteri in base alle tipologie di profilo

utente, prevedendo il divieto di modifica dei dati da parte dei soggetti non autorizzati;

- Sanitas assicuri che le installazioni di nuovi software siano effettuate, esclusivamente, da personale autorizzato e dotato di poteri di “amministratore”, previa acquisizione delle relative licenze;
- Sanitas garantisca la presenza ed il corretto utilizzo di strumenti di backup;
- per le attività gestite da terze parti, assicurarsi che i rapporti con le stesse siano definite nell’ambito di contratti formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico di SANITAS.;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattarsi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l’accesso ai sistemi informativi interni che l’accesso ai sistemi informativi di Enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di Enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l’intrusione non autorizzata nel sistema informativo di Società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest’ultima);

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

AR – 9 Gestione della sicurezza informatica e dei dati

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati informatici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installi software senza aver acquisito le relative licenze.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è fatto obbligo di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa. L'uso occasionale di internet per scopi privati è accettato a condizione che:
 - non interferisca con le performance lavorative;
 - non influisca negativamente sulle performance del network o sulla sicurezza;
 - non comporti alcun utilizzo non autorizzato.
- assicurare che l'accesso logico ai sistemi informativi sia nominativo e protetto da password con scadenza periodica e con le caratteristiche previste dalla normativa in materia di privacy;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le password sulla base delle regole definite dalla Società;
- assicurare che la rete sia protetta da software antivirus/antispam periodicamente aggiornati nonché da firewall;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti nonché delle modifiche apportate;
- definire le regole per l'assegnazione dei poteri in base alle tipologie di profilo utente, prevedendo il divieto di modifica dei dati da parte dei soggetti non autorizzati;
- assicurare che le installazioni di nuovi software siano effettuate, esclusivamente, da

personale autorizzato e dotato di poteri di “amministratore”, previa acquisizione delle relative licenze;

- utilizzare esclusivamente software di cui si possiede regolare licenza;
- garantire la presenza ed il corretto utilizzo di strumenti di backup;
- per le attività gestite da terze parti, assicurarsi che i rapporti con le stesse siano definite nell’ambito di contratti formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico di SANITAS.;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattarsi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l’accesso ai sistemi informativi interni che l’accesso ai sistemi informativi di Enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di Enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l’intrusione non autorizzata nel sistema informativo di Società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest’ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi

informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;

- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è, infatti, fatto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- diffondere – tramite reti telematiche – un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale – o comunque per trarne profitto – programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

All'Organismo deve pervenire il report riepilogativo delle attività di audit IT annuali.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter e dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-ter e dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

C.1 Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano Società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori (art. 2622 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale fattispecie punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c..

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di Società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

⁽¹²⁾

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 ⁽¹³⁾ forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

C.2 Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. N. 74/2000)

⁽¹²⁾ Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. 19/2023: Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

⁽¹³⁾ Art. 29 D.Lgs. 19/2023: "Su richiesta della Società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione".

Si tratta della condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, fuori da casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) ⁽¹⁴⁾

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad €50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) ⁽¹⁵⁾

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

⁽¹⁴⁾ Reati tributari introdotti per effetto del D. Lgs. n. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), - Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come “**Direttiva PIF**”, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.

Ai fini della Direttiva PIF, si considera frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, tra l'altro, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in virtù dei quali: (i) si utilizzino o si presentino dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IIVA oppure si ometta di comunicare un'informazione relativa all'IIVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua, per entrambi i casi, una diminuzione di risorse finanziarie dell'Unione, ovvero (ii) si presenti una dichiarazione IVA esatta per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IIVA (art. 3, par. 2, lett. d), della Direttiva PIF).

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. 74/2000 ha introdotto, all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, il co. 1-*bis*, in forza del quale “*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote*”.

A differenza dei reati tributari previsti dal co. 1 dell'art. 25-*quinquiesdecies* - che rilevano “ai fini 231” ove si verificano le rispettive fattispecie incriminatrici e a condizione che la condotta penalmente rilevante sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 231/2001)¹¹ - i reati tributari di cui al co. 1-*bis*, invece, rilevano “ai fini 231” al ricorrere di due ulteriori condizioni: se il delitto (i) sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri)¹² e (ii) al fine di evadere l'IIVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Tale previsione si atteggia a “pre-condizione” per la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di tali reati tributari, i quali possono costituire reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti nella misura in cui le relative condotte incidano sull'IIVA, nel contesto di un'evasione complessivamente superiore a dieci milioni di euro e che presenti profili fraudolenti a carattere internazionale.

⁽¹⁵⁾ Vedasi nota precedente.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari ed ai reati tributari sono riconducibili a:

AR1 – Processo Commerciale,

AR2 – Amministrazione e Contabilità – Bilancio;

AR7 – Gestione note spese – spese di rappresentanza;

AR9 – Gestione acquisti beni e servizi;

I reati tributari sono altresì potenzialmente rilevanti con riferimento a **quasi tutte le attività aziendali**, quali condotte preparatorie, posto che l'evasione dell'IVA è funzionale, oltre che al risparmio economico, anche alla creazione di fondi neri, da dedicare ad attività illegali prevalentemente di carattere corruttivo.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la predisposizione del bilancio e la gestione della fiscalità, nonché la gestione delle attività assembleari e delle operazioni sul capitale (nonché le eventuali operazioni di fusione transfrontaliera) avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter e dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

AR2 – Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio e alla gestione della fiscalità potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali, ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

L'attività di predisposizione dei progetti di bilancio nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie da sottoporre all'approvazione del CdA o dell'Assemblea potrebbe presentare profili di rischio, nell'ambito di operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie, in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte si compisse una fraudolenta cessione di quote sociali o fossero compiute operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie o di altri attivi aziendali, o di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale effettuasse delle operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali

La tenuta della contabilità generale e la gestione degli adempimenti in materia societaria e fiscale, ed in particolare la Gestione della fiscalità e delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali (Comunicazioni IVA, Mod. 770, INTRASTAT, Dichiarazione dei redditi, Esterometro, credito per ricerca e sviluppo, etc.) è l'area esposta in via diretta alla commissione di reati tributari quali, ad esempio, i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse nella stessa dichiarazione annuale, differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni

inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile ("falsità documentale"). La Società, inoltre, per abbattere il carico d'imposta, potrebbe nella dichiarazione annuale IVA indicare a compensazione del debito relativo a tale imposta taluni crediti tributari non più esigibili.

La gestione delle attività assembleari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei reati societari nell'ipotesi in cui, per esempio, il CdA o i Sindaci della Società, attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari, pongano in essere azioni a svantaggio dei soci della Società.

E' opportuno che la gestione della contabilità aziendale e della fiscalità venga impostata secondo i principi dei c.d. **corretti assetti contabili**, anche con l'ausilio del commercialista incaricato.

AR9 – Gestione degli acquisti di beni e servizi

AR7 – Gestione note spese e spese di rappresentanza

L'attività di gestione delle note spese e spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati tributari nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di conseguire un vantaggio fiscale illecito per la Società, registrasse fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della contabilità è fatto obbligo di:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed

effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti nei confronti delle Autorità di Vigilanza con la massima diligenza e professionalità, fornendo informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed evitando situazioni di conflitto di interesse;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti;
- garantire, nel caso in cui le attività vengano effettuate – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (quali professionisti, Società di consulenza etc.), che i rapporti con gli stessi rispettino le disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo nella sezione “Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati, ai quali debbono essere forniti tutti i dati e la documentazione rilevante, con modalità chiare;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- garantire la correttezza, la completezza nonché la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per calcolare il carico fiscale in

relazione alle chiusure annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;

- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette ed indirette;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione delle fiscalità;
- garantire che le liquidazioni periodiche IVA siano riviste e riconciliate con i dati di contabilità e che gli importi derivanti dalle liquidazioni IVA mensili siano riconciliati con la dichiarazione annuale;
- segnalare al proprio Responsabile o al management aziendale e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- effettuare operazioni al fine di eludere le normative fiscali;
- porre in essere operazioni o attività che possano configurare i reati di natura tributaria;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Si rinvia inoltre a quanto previsto nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter e dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Tra l'OdV e il Collegio Sindacale devono essere instaurati scambi informativi periodici.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI DI
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter, 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-octies e 25octies.1 del Decreto.

D.1 Delitti di criminalità organizzata

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Come richiamato anche nella Parte Speciale A.4, Ai sensi dell'art. 377 c.p., il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge prevede l'ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni delle Autorità (inclusa la Corte Penale Internazionale) o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale fattispecie punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale fattispecie punisce, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.)

D.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

D.3 Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ⁽¹⁶⁾

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Viene punito anche chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è punito con una pena più grave (1-5 anni di reclusione e multa da 309 a 1549 euro) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale ovvero è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il reato è punito con la pena della reclusione da due a sei anni (e multa da € 600 a € 3.000) se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) ⁽¹⁷⁾

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali

⁽¹⁶⁾ Reati inseriti dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

⁽¹⁷⁾ Reato inserito dalla L. 137/2023.

o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

Altre fattispecie (così genericamente indicate dall' art. 25-octies.1 DLgs 231/01)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi commetta ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio ovvero in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono riconducibili a:

- AR1 – Gestione delle attività commerciali;
- AR2 – Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità e delle attività assembleari.
- AR9 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- AR10 – Gestione dei flussi finanziari;
- AR11 – Gestione ufficio gare;

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter, 25-octies, 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001.

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, avendo commesso o concorso a commettere il reato di turbativa d'asta nell'ambito di un procedimento di gara, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi derivanti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Una gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accantonasse provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro origine delittuosa.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione nell'ipotesi in cui la Società al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei delitti di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, attraverso il pagamento di fatture per prestazioni in tutto o in parte inesistenti, fosse possibile finanziare soggetti legati ad associazioni criminali.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle predette attività si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A, oltre a quanto previsto dal Codice Etico.

AR2 – Predisposizione del bilancio e gestione fiscalità e delle attività assembleari

La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per i principi di comportamento specifici si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Parte Speciale C "Reati Societari", ed in particolar modo ai principi dei corretti assetti contabili.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-octies e 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

E.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, relativamente alle ipotesi di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima relativamente alle ipotesi di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Principali aree a rischio

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- AR5 – Attività operative e servizi

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Di seguito si delineano i principi di comportamento specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008 ed ha predisposto un organigramma della sicurezza che consente di definire i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

È responsabilità della Società garantire l'adeguatezza nel tempo dell'organigramma della sicurezza, ed in particolare che siano attribuiti idonei poteri a tutti i soggetti aventi un ruolo nel sistema sicurezza.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di operare nel rispetto delle normative applicabili e delle procedure adottate a presidio della commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dirigenti, dei dipendenti, dei lavoratori e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane – in termini di numero e qualifiche professionali – e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Principi di controllo

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione delle attività, delle prescrizioni e dei controlli previsti dalla Società.

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Nell'ambito della gestione delle emergenze, la Società garantisce:

- la presenza di piani di emergenza e di evacuazione aggiornati, con specifiche attività formative sugli stessi;
- lo svolgimento di esercitazioni periodiche di evacuazione e sulla gestione delle emergenze;
- il mantenimento ed il corretto funzionamento degli estintori;
- i controlli sull'illuminazione di emergenza e la presenza della segnaletica di emergenza;
- la presenza della cassetta di primo soccorso/medicazione.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e attività di manutenzione

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla normativa di riferimento. Il predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista periodicamente e – nel caso aggiornata – in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo;
- in ogni caso, ogni qual volta intervengano sostanziali cambiamenti e/o innovazioni.

Le attività di manutenzione sono stabilite tramite il coinvolgimento delle Funzioni aziendali e sono formalizzate all'interno di un apposito piano annuale.

Le stesse sono poste in essere con il supporto di fornitori terzi qualificati.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

La Società ha proceduto all'identificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari allo svolgimento delle attività.

Gli stessi sono distribuiti ai dipendenti e sono previste specifiche attività formative sia in merito all'obbligatorietà degli stessi che con riferimento al loro corretto utilizzo.

In caso di mancato utilizzo dei DPI è prevista l'applicazione di specifiche sanzioni in capo ai trasgressori.

Formazione ed informazione sulla sicurezza e salute ai lavoratori

Il Datore del Lavoro con il supporto dell'RSPP e i Referenti delle funzioni competenti provvede ad organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

Il sistema di gestione della sicurezza prevede specifiche attività di pianificazione, analisi, verifica delle esigenze formative, erogazione dei contenuti e controllo sull'efficacia della formazione. I piani formativi aziendali sono erogati in linea con quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

In caso di cambi mansione è prevista la verifica in merito alla necessità di procedere all'erogazione di formazione specifica oltre alla verifica dell'idoneità allo svolgimento della nuova mansione.

Oltre alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è svolta, conformemente a quanto previsto alla Parte Generale del presente Modello organizzativo, specifica formazione in materia di D.Lgs 231/01, Modello organizzativo e Organismo di Vigilanza della Società.

La formazione iniziale è, inoltre, gestita da un ente esterno specializzato.

Emergenze e primo soccorso

La Società si è dotata di un piano di emergenza ed evacuazione ed ha individuato squadre di pronto intervento, sia in caso di incendio che di primo soccorso ai quali viene erogata periodicamente specifica formazione.

I nominativi della squadra figurano all'interno del succitato piano e sono affissi presso gli ambienti comuni.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro e delle altre figure dell'Organigramma della Sicurezza monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerge.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta presso l'azienda o presso lo studio del Medico Competente a seconda di quanto concordato e formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale riepilogativo.

Riunione periodica della sicurezza

Annualmente vengono svolte riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

Il Datore di Lavoro, oltre alle riunioni periodiche di cui sopra, organizza, se ritenuto necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti la salute e la sicurezza. Le predette riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza e sono debitamente formalizzate.

I verbali delle predette riunioni sono conservati a cura del RSPP/RLS.

Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

RSPP garantisce l'effettuazione di sopralluoghi periodici sul rispetto della normativa in materia di sicurezza e delle procedure adottate.

I sopralluoghi mirano a:

- verificare che sia applicato quanto definito e contenuto nei documenti aziendali;
- verificare che quanto applicato sia efficace in funzione della politica e degli obiettivi definiti;
- individuare opportunità di miglioramento e punti di forza;
- valutare la capacità dell'organizzazione aziendale a garantire il soddisfacimento dei requisiti cogenti e contrattuali.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione del sistema di prevenzione e protezione avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

AR10 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento di obblighi giuridici inerenti le attività di natura organizzativa (quali la gestione degli appalti) cagionasse una lesione ad un lavoratore.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, anche – ma non solo – secondo le modalità previste dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Al RSPP o altro soggetto incaricato in caso di gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) è inoltre fatto obbligo di:

- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- elaborare (ove previsto e con la cooperazione dell'appaltatore/subappaltatore), un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (è fatto assoluto divieto concedere "sconti" contrattuali che comprendano anche gli oneri per la sicurezza);
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in azienda;
- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti ambientali dei medesimi. Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- nella scelta dell'acquisto di sostanze, prodotti e preparati si tiene conto dei requisiti di salubrità preferendo soluzioni a minore rischiosità per le persone e per l'ambiente anche attraverso una verifica preliminare delle schede di sicurezza.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni delle disposizioni di cui al presente Modello, ai principi del Codice Etico o alla normativa in materia.

Il RSPP/RLS è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito:

- all'accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- alle modifiche ed agli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ai verbali di riunione periodica;
- al piano di formazione ed al consuntivo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alle visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;

- alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F

DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies ed all'art. 25-quinquies (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-quinquies e dell'art. 25-duodecies del Decreto.

F.1 Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale fattispecie punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne vantaggio economici; se i fatti vengono commessi da chi esercita una professione sanitaria, ne segue l'interdizione perpetua dalla professione.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Tale fattispecie prevede che chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Tortura (art. 613-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa. La pena è aggravata se deriva una lesione personale; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. La pena è aumentata se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. Tale aggravante non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

F.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.

Con particolare riferimento alle ipotesi di "particolare sfruttamento", è il comma 2 dell'art. 603-bis c.p. ad elencare i relativi indici. Segnatamente, si tratta di:

- sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Immigrazione clandestina (art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, 3 quinquies, 4, 4 bis, 4 ter, 5 D.Lgs. 286/1998)

La norma punisce la condotta di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nello Stato italiano o compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nello Stato italiano o anche in altro Stato di cui la persona non è cittadina o residente in via permanente nelle ipotesi in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie prime esplodenti.

La pena è aumentata nel caso in cui si verificano due o più delle ipotesi sopra indicate ovvero laddove le circostanze sopra indicate siano poste in essere:

- per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardino minori da impiegare in attività illecite;
- per trarne profitto, anche indiretto.

E' prevista un'attenuante a effetto speciale qualora l'imputato si adoperi ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; è prevista invece la custodia cautelare in carcere per gli organizzatori ed è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto.

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-bis D.Lgs 286/98)

La fattispecie punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante. La pena è della reclusione tra i venti e i trenta anni se è derivata la morte di più persone, tra i quindici e i ventiquattro se ne deriva la morte di una sola persona.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e ai delitti contro la personalità individuale sono riconducibili a:

- AR6 – Selezione e gestione del personale.
- AR9 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

AR6 – Selezione e gestione del personale

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto alla Parte Speciale A, è fatto obbligo di:

- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- verificare che i candidati cittadini di Paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;

- stipulare contratti di collaborazione alle normali condizioni di mercato;
- rispettare le condizioni del CCNL di riferimento in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie nonché retribuzione minima.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, etc.;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

AR9 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società, nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione della configurazione dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

Nella gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) la Società deve introdurre nei contratti clausole che specificino:

- che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato da SANITAS;
- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra richiamati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e, in caso di cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea, dotato di regolare permesso di soggiorno, nel pieno rispetto della normativa;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per gli ulteriori principi di comportamento relativi alla “Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-duodecies e dell'art. 25-quinquies (come precedentemente specificato) del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza di esposizione, di seguito sono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-bis.1 del Decreto.

G.1 Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., viene punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

Tale fattispecie punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta

ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare e ai delitti contro la personalità individuale sono riconducibili a:

- AR1 – Processo commerciale.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

AR1 – Processo commerciale

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società consegna ad un cliente privato un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite in sede di accordo.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività si rimanda a quanto indicato alla Parte Speciale A.

Inoltre, per quel che concerne la gestione delle attività commerciali è fatto altresì obbligo di:

- garantire il rispetto dei requisiti di qualità dei progetti di SANITAS.;
- assicurare che in caso si riscontrino anomalie, siano avviate le dovute indagini e, se necessario, siano avviate le procedure di richiamo;
- fornire un'informazione tempestiva alle funzioni interne ed agli Enti esterni;
- per le operazioni riguardanti il trattamento e gestione dei reclami, dei resi e delle note di credito, prevedere che:
 - sia garantito che tutti i reclami ricevuti siano sottoposti ad un adeguato controllo tecnico e documentale in conformità con le normative vigenti e gli standard;
 - tutti i reclami ricevuti siano adeguatamente registrati ed in base alla natura degli stessi e la gravità del presunto difetto venga effettuata la valutazione del rischio potenziale.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis.1 (come precedentemente specificato) del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE H

REATI AMBIENTALI

Funzione della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall' art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

SANITAS ritiene che i principi di rispetto dell'ambiente, così come della salute e della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto esposto nella Parte Speciale dedicata, debbano ispirare ogni azione e decisione del CdA, dei dipendenti, dei collaboratori e di tutti coloro che a qualsiasi titolo cooperano con la Società.

La Società, quindi, anche in relazione all'attività tipica dalla medesima svolta, intende ribadire a tutti coloro che cooperano nell'attività e nelle attività ancillari, la necessità di conformarsi ai principi comunitari di prevenzione e precauzione nell'attività ambientale, anche nella prospettiva di economia circolare cui la Società aderisce e promuove.

Il presente Modello è stato improntato anche sulla base delle procedure già presenti e seguite ai sensi dei sistemi di certificazione.

Vista la rapidità dell'evoluzione normativa in materia ambientale, la Società sottolinea come l'aggiornamento costante del personale, soprattutto di coloro che sono dedicati alla gestione di autorizzazioni e all'operatività, sia considerato elemento imprescindibile.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza di esposizione, di seguito sono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto.

H.1 Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Tale fattispecie prevede l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p. La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Le pene

sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi cagiona l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, mediante lo svolgimento delle attività ambientali, provoca la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero ne determina il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n. 150/1992)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive

modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, D.Lgs. 152/2006)

Tali fattispecie sono costituite dalla condotta di chi effettua lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5).

La responsabilità dell'Ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11).

Reato di abbandono di rifiuti (art. 255 D.Lgs. 152/2006)

La fattispecie punisce chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

Reati connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006)

Tali fattispecie sono costituite dalle seguenti condotte:

- attività di raccolta ⁽¹⁸⁾, trasporto ⁽¹⁹⁾, recupero ⁽²⁰⁾, smaltimento ⁽²¹⁾, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006 (art. 256, comma 6, primo periodo).

Combustione illecita dei rifiuti (art. 256-bis, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata o di chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ⁽²²⁾ ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero utilizza un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del Regolamento stesso.

⁽¹⁸⁾ Per "raccolta" si intende «*il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento*» (art. 183, comma 1, lett. o), D.Lgs. 152/2006).

⁽¹⁹⁾ Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006).

⁽²⁰⁾ Per "recupero" si intende «*qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale*» (art. 183, comma 1, lett. t), D.Lgs. 152/2006).

⁽²¹⁾ Per "smaltimento" si intende «*qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia*» (art. 183, comma 1, lett. z), D.Lgs. 152/2006).

⁽²²⁾ Va sottolineato che, come si ricava dall'art. 242, comma 1, D.Lgs. 152/2006, l'obbligo di comunicazione in esame sussiste anche a carico di chi (es. ente subentrante nella proprietà di un sito) individui contaminazioni storiche (realizzate da altri) passibili di aggravamento.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 e comma 2, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi effettua, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti, (art. 260-bis comma 6, comma 7 e comma 8, D.Lgs. n.152/2006)

Si tratta delle condotte:

- di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- di colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie si configura nel caso in cui le emissioni ⁽²³⁾ in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati connessi alla tutela dell'ozono (art. 3, comma 6, L. 549/1993)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

⁽²³⁾ Per "emissione" si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (art. 268, lett. b), D.Lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria" (art. 268, lett. q), D.Lgs. 152/2006).

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”)

Tale fattispecie si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave provochino l’inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali sono riconducibili a:

- AR5 – servizi operativi.

L'attenzione al rispetto delle norme a tutela degli stessi è da considerarsi integrata nell'ambito di tutte le attività connesse all'operatività aziendale.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati.

La gestione dello smaltimento dei prodotti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla non corretta gestione della classificazione dei rifiuti, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società, anche in accordo con vettori, smaltitori o intermediari, in maniera continuativa classifichi/conferisca i rifiuti in maniera non corretta al fine di ottenere un risparmio economico.

La gestione dello smaltimento dei prodotti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società, in collaborazione con vettori, smaltitori o intermediari, falsifichi formulari e registri obbligatori, al fine di ottenere un risparmio economico derivante da una non corretta classificazione dei rifiuti e/o dei relativi pesi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è fatto obbligo di:

- attribuire specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività ad impatto ambientale;
- disciplinare le responsabilità nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti tramite apposito contratto con eventuale operatore/fornitore preposto all'attività;
- stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi" della Parte Speciale A;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;

- accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari)
- conformarsi rigorosamente alle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti amministrativi di volta in volta applicabili in materia di tutela ambientale

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies (come precedentemente specificato) del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

È istituita una specifica reportistica con riferimento al sistema di certificazioni.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

PARTE SPECIALE I

REATI DI CONTRABBANDO

Funzione della Parte Speciale I

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall' art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (reati di contrabbando), nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza di esposizione, di seguito sono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies (reati di contrabbando) del Decreto.

Reati di Contrabbando

I reati di contrabbando rappresentano la violazione a forma libera disciplinata dagli artt. 27 e ss. del D.Lgs n. 141/2024 ("Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"): si configurano ogniqualvolta si sottraggono volontariamente le merci al pagamento dei diritti doganali dovuti.

In base alle modalità di attuazione è possibile distinguere il contrabbando per omessa dichiarazione o contrabbando per dichiarazione infedele.

L'importazione costituisce uno dei presupposti per l'applicazione dell'IVA (art. 1, DPR n. 633/1972). Il suo volontario mancato pagamento integra il reato di evasione dell'IVA all'importazione, ai sensi degli artt. 67 e 70, D.P.R. n. 633/1972. Poiché l'art. 70, D.P.R. n. 633/1972 rinvia alle disposizioni delle leggi doganali per quanto concerne il regime sanzionatorio, alla violazione in questione risulta applicabile lo stesso regime sanzionatorio previsto per il contrabbando, ovvero gli artt. 282 e ss., DPR n. 43/1973, comprese le ipotesi di depenalizzazione. L'evasione dell'IVA all'importazione costituisce una violazione autonoma non assorbita dal contrabbando e con questo eventualmente concorrente (Cass. Pen. n. 10180/2005). Tutte le ipotesi di contrabbando possono configurare il reato di evasione dell'IVA all'importazione. Il dazio, tra l'altro, costituisce parte integrante della base imponibile IVA e la sua evasione pertanto determina automaticamente anche l'evasione dell'IVA dovuta sul dazio.

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del Decreto.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs 141/2024)

Tale reato è commesso da chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art 79 D.Lgs 141/2024)

È punito chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs 141/2024)

E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs 141/2024)

È punito chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con la riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024)

È punito chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024)

È punito chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024)

È punito chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. 141/2024)

Sono previste circostanze aggravanti se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce la circostanza in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 84 ovvero dall'art. 40-bis TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi.

i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. 141/2024)

Per i delitti preveduti negli articoli da 78 a 83, la pena è aumentata per chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.

Principali aree di rischio

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

AR9 – Gestione degli acquisti di beni e servizi

La gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive (con riferimento alla Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali) potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al reato di contrabbando nell'ipotesi in cui, ad esempio, si sottopone la merce alla prescritta dichiarazione doganale effettuando manovre fraudolente dirette ad indurre in errore l'autorità doganale sugli elementi dell'accertamento, ovvero rendendo false dichiarazioni in ordine alla quantità, qualità, origine e valore della merce.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni legislative comunitarie e italiane in materia doganale e fiscale;

- gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Dogane/Guardia di Finanza sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- far sì che, nella predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa doganale o nell’effettuare registrazioni contabili funzionali alla predisposizione di tale documentazione, ciascun dipendente, collaboratore o consulente coinvolto in tali attività non indichi consapevolmente, nell’ambito delle rispettive competenze, elementi, dati o informazioni relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non pertinenti;
- garantire, nel caso di operazioni di importazione, l’idonea preparazione del personale avente il compito di individuare la normativa applicabile alla Società anche per quanto concerne eventuali adempimenti doganali;
- garantire il corretto monitoraggio, anche con il supporto dei consulenti esterni, dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e della prassi in materia doganale per gli aspetti che possono essere rilevanti per la Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alle registrazioni contabili, anche rilevanti ai fini fiscali, nonché all’adempimento di obblighi previsti dalla normativa fiscale;
- definire chiaramente ruoli e responsabilità, nel rispetto del sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti doganali e fiscali;
- astenersi dal porre in essere operazioni, in tutto o in parte, simulate o altrimenti fraudolente;
- programmare sessioni di training in materia doganale per il personale coinvolto nelle operazioni di importazione (ad es. sugli elementi fondamentali della fiscalità doganale);
- far sì che tutti i documenti a supporto delle registrazioni e degli adempimenti delle dichiarazioni e comunicazioni in ambito doganale siano veritieri, autorizzati e conservati, per i periodi stabiliti dalla legislazione vigente, in modo ordinato e tale da poter effettuare verifiche in qualsiasi momento;
- assicurare l’implementazione di idonei controlli sulla correttezza della dichiarazione (qualità, quantità, origine, etc.);
- garantire che il pagamento degli oneri doganali avvenga attraverso modalità di pagamento idonee a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- assicurare la registrazione e l’aggiornamento mensile dello scadenziario analitico degli adempimenti doganali, con indicazione dei termini entro i quali devono essere adempiuti eventuali obblighi previsti dalla normativa doganale (es. presentazione di dichiarazioni e comunicazioni connesse con operazioni di importazione o esportazione; versamenti di diritti doganali, imposte, tasse e contributi dovuti a fronte di tali operazioni);
- verificare che tutti i documenti a supporto delle registrazioni e degli adempimenti delle dichiarazioni e comunicazioni doganali siano veritieri, autorizzati e conservati, per i periodi stabiliti dalla legislazione vigente, in modo ordinato e tale da poter effettuare verifiche in qualsiasi momento;

- far sì che la selezione di spedizionieri e trasportatori sia effettuata in base a requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria; far sì che nei contratti con tali outsourcer sia contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

Si rinvia inoltre ai protocolli di comportamento relativi a Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive, Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze), Flussi monetari e finanziari.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale, nonché ogni eventuale informazione in caso di visite ispettive e/o controlli e/o contestazioni significative da parte delle Autorità competenti.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.